

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE

SECONDA SEZIONE

Registro Decis.:
Registro Generale: 1033/2003

nelle persone dei Signori:

ANTONIO CAVALLARI Presidente
LUIGI COSTANTINI Cons.
PASQUALE MASTRANTUONO Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso 1033/2003 proposto da:
PONTASSUGLIA VITO FORTUNATO

rappresentato e difeso da:

BRUNETTI MICHELE

con domicilio eletto in LECCE

VIA ARCO DI PRATO 9
presso
PORCARI ITALO

contro

COMUNE DI CASTELLANETA

rappresentato e difeso da:

CODA GIUSEPPE
con domicilio eletto in LECCE
VIA ZANARDELLI 7
presso VANTAGGIATO ANGELO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- del provvedimento del Sindaco del Comune di Castellaneta prot. n. 8735 del 24.4.2003, notificato in pari data, con il quale è stata revocata, con decorrenza immediata la nomina di Assessore Comunale conferita al ricorrente con decreto n. 1 del 21.6.2002 ed avocate ad interim dal Sindaco le deleghe rilasciate;
- di ogni atto preordinato, collegato e/o consequenziale, in particolare della deliberazione di C.C. n. 44 del 26.5.2003;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI CASTELLANETA

Udito nella Camera di Consiglio dell'11 luglio 2003 il relatore Ref. PASQUALE MASTRANTUONO e uditi altresì per le parti gli Avv.ti Michele Brunetti e Giuseppe Coda;

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

- Violazione dell'art. 7 L. 241/90 ed el giusto procedimento. Omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di revoca dell'incarico, anche in relazione con quanto previsto e disciplinato dall'art. 3 della stessa legge n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento;
- Violazione dell'art. 46, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 20, comma 3, dello Statuto del Comune di Castellaneta. Eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto di motivazione, insussistenza dei presupposti;
- Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto e/o incongruità di motivazione, contraddittorietà e perplessità dell'azione amministrativa, sviamento;

Considerato che:

-sebbene l'atto di revoca da parte del Sindaco di un Assessore Comunale risulta caratterizzato da un'ampia discrezionalità, in quanto attiene al rapporto fiduciario tra Sindaco ed Assessore, e nonostante il sindacato del Giudice Amministrativo sull'atto sindacale di revoca dell'assessore comunale vada confinato in ambiti assai ristretti, rivolti essenzialmente a verificare i profili formali e procedurali della revoca, così come disciplinati dalla Legge e dallo Statuto, è necessario che tale atto sia fornito di una sufficiente motivazione, la quali richiami i presupposti assunti a sua giustificazione (secondo i principi generali e secondo l'espressa previsione dell'art. 46, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000 e dell'art. 20, comma 3, dello Statuto, che impongono al Sindaco di dare "motivata comunicazione" della revoca al Consiglio Comunale);

-al riguardo non può costituire motivazione sufficiente quella contenuta nei provvedimenti impugnati, la quale si limita ad affermare che "è venuto meno il rapporto di fiducia che aveva motivato la nomina ad assessore";

-mentre, per completezza va precisato che non sussistono le ulteriori violazioni dal punto di vista formale, denunciate dal ricorrente, dal momento che la revoca è stata esternata per iscritto ed è stata comunicata al Consiglio Comunale;

-sempre dal punto di vista formale si osserva che la natura di rapporto fiduciario consente al Sindaco di revocare in qualsiasi momento l'atto di nomina ad Assessore, ma l'obbligo o meno di far precedere l'atto di revoca da una comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/1990 trova applicazione anche nella fattispecie in esame e dipende

dall'urgenza e/o dalle modalità del tipo di contrasto insorto tra il Sindaco e l'Assessore, le quali se impongono l'immediata interruzione del rapporto di collaborazione ostano all'inoltro della comunicazione di avvio del procedimento di revoca (tali circostanze possono desumersi soltanto da una motivazione che esterne le ragioni del venir meno del rapporto di fiducia).

A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

Ritenuto l'affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce

ACCOGLIE il ricorso indicato in epigrafe.

Spese **compensate**.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell'11 luglio 2003

Dott. Antonio Cavallari - Presidente

Dott. Pasquale Mastrantuono - Estensore